

sentenza
11 giugno 2007
n. 4939

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034

sul ricorso n. 956 del 2007 proposto da

PELETTI Monica

rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Cortesi e Virginia Camilla Marchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, viale Elvezia 12

c o n t r o

COMUNE di PESCHIERA BORROMEO, non costituito in giudizio

nei confronti di

GARLASCHE' Rosanna, non costituita in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione: a) dell'ordinanza 5/6 febbraio 2007 n. 5, notificata il 6.2.07, emessa dal responsabile del Settore gestione del territorio e sportello unico, per la demolizione di opere edilizie eseguite senza titolo, consistenti nella pavimentazione di una porzione di cortile condominiale; b) di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, compreso il verbale del sopralluogo eseguito il 12 settembre 2006 dal tecnico comunale; con la condanna del Comune al risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato l'11 e il 12 aprile, depositato il 4 maggio 2007;

Visti atti e documenti di causa;

Udito, nella camera di consiglio del 5 maggio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Marchi;

Sentita sul punto la parte presente e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato che l'intervento edilizio oggetto dell'ordinanza di demolizione consiste nella pavimentazione con materiale latero-cementizio di una porzione di cortile condominiale destinata ad uso esclusivo e diretto dell'unità immobiliare della ricorrente;

Ritenuto, alla stregua di quanto dedotto e documentato dall'interessata, che l'intervento non sia qualificabile come "nuova costruzione", bensì come manutenzione straordinaria, trattandosi di opera eseguita nel 2000 per sostituire una vecchia pavimentazione in cemento, risalente agli anni '70, ammalorata e deteriorata dal tempo;

Ritenuto l'intervento soggetto a denuncia di inizio attività, e pertanto alla disciplina sanzionatoria prevista per le opere realizzate in assenza di d.i.a., disciplina che prevede la demolizione solo in caso di opera non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (cfr. art. 22, comma 1, e art. 37 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380);

Ritenuto per le considerazioni esposte, che assorbono ogni altro profilo di

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 956/07
reg. ric.

censura, di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, di per sé idonea a soddisfare le istanze risarcitorie dell'interessata, non essendovi prova di danni specifici cagionati dall'atto medesimo o dalla sua esecuzione;

Ritenuto di regolare le spese di causa in base al criterio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.

Condanna il Comune di Peschiera Borromeo alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella somma di €2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmin	Spadavecchia	consigliere, estensore
Pietro	De Berardinis	referendario
L'estensore		Il presidente